



COMUNE DI BERLINGO

Provincia di Brescia



**REGOLAMENTO COMUNALE  
RELATIVO ALLA  
“DISCIPLINA E GESTIONE DELLE  
SPONSORIZZAZIONI”**

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n.° 17 del 16/10/2019

## Indice

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| Art. 1 – Oggetto del Regolamento .....                     | p.3 |
| Art. 2 – Finalità .....                                    | p.3 |
| Art. 3 – Definizioni .....                                 | p.3 |
| Art. 4 – Destinatari delle sponsorizzazioni .....          | p.4 |
| Art. 5 – Contenuto del contratto e settori di applicazione | p.4 |
| Art. 6 – Diritto di rifiuto alla sponsorizzazione .....    | p.5 |
| Art. 7 – Modalità di scelta del contraente .....           | p.5 |
| Art. 8 – Verifiche e controlli .....                       | p.6 |
| Art. 9 – Trattamento dei dati personali.....               | p.6 |
| Art. 10 – Norme transitorie e finali .....                 | p.7 |

## **Art. 1**

### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento disciplina le attività di sponsorizzazione in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell'art. 119 del D.lgs. n. 267/2000 e delle altre disposizioni di legge rilevanti in materia.
2. Le norme del presente regolamento riguardano la disciplina generale applicabile alla stipula di contratti di sponsorizzazione e, più in generale, alla conclusione di speciali accordi di collaborazione relativi allo svolgimento di attività ed all'erogazione di servizi pubblici non essenziali di interesse per il Comune di Berlingo.
3. Il Regolamento non si applica alle offerte dei terzi in favore dell'Ente comunale, a titolo di liberalità, ovvero senza la previsione di un corrispettivo o altra forma di pubblicità da parte del donante, in occasioni di manifestazioni pubbliche.

## **Art. 2**

### **Finalità**

1. Con la disciplina e l'introduzione dell'attività di sponsorizzazione si intende favorire l'innovazione e il miglioramento dell'organizzazione ed erogazione di servizi pubblici non essenziali, nonché realizzare maggiori economie.
2. Il Comune di Berlingo intende ricorrere a contratti di "sponsorizzazione" per:
  - a) realizzare maggiori economie di spesa, favorendo la partecipazione di soggetti privati nell'erogazione di servizi pubblici non essenziali;
  - b) per migliorare la qualità dei servizi erogati;
  - c) per ulteriori finalità, anche a scopo sociale e umanitario, che purtuttavia ineriscano i punti precedenti.

## **Art. 3**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per "contratto di sponsorizzazione" un contratto mediante il quale il Comune (*sponsee*), nell'ambito delle proprie iniziative, offre ad un terzo (*sponsor*), la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari/eventi manifestazioni pubbliche, in cambio dell'erogazione di prestazioni sostitutive del servizio pubblico non essenziale od il versamento di una somma di denaro;
  - b) per "sponsor" il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto (*sponsee*), veicolatore a fini pubblicitari del segno distintivo individuato dallo sponsor stesso;

- c) per “sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti dal contratto;
- b) per “sponsorizzazione”: ogni contributo in beni, servizi, prestazioni o interventi provenienti da terzi allo scopo di promuovere la propria ragione sociale;
- c) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di volta in volta messe a disposizione dall’Ente per la pubblicità dello *sponsor*.

#### **Art. 4**

##### **Destinatari delle sponsorizzazioni**

1. I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con i seguenti soggetti:
  - a) La persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la pubblica amministrazione;
  - b) La persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali: le società di persone e di capitali, le imprese individuali, le cooperative, le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali;
  - c) Le associazioni iscritte all’apposito elenco le cui finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali del Comune.

#### **Art. 5**

##### **Contenuto del contratto e settori di applicazione**

1. Il contratto di sponsorizzazione, a fronte di un corrispettivo costituito da una somma di denaro ovvero da forniture di beni o servizi prestati dallo sponsor a vantaggio del Comune, prescrive le modalità con cui l’Ente comunale realizza la pubblicizzazione del marchio del soggetto sponsorizzante al fine di promuoverne l’immagine e l’attività.
2. Dal contratto deve risultare l’intento di beneficiare a titolo gratuito di interventi, servizi, prestazioni, beni o attività. Il risultato della sponsorizzazione si concretizza nella realizzazione di una economia di bilancio, totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa per il servizio, la prestazione o l’attività inizialmente posta a carico del Comune per l’erogazione con mezzi propri.
3. Sono elementi necessari del contratto di sponsorizzazione:
  - a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
  - b) la durata del contratto di sponsorizzazione;
  - c) gli obblighi di dare o facere assunti a carico dello *sponsor*;
  - d) le modalità di esercizio del diritto di recesso;
  - e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
  - f) la disciplina delle modalità di fatturazione del servizio e dell’adempimento dei doveri in materia fiscale.
4. Il Comune di Berlingo può autorizzare forme di “sponsorizzazione” in relazione ai seguenti settori:
  - a) attività di promozione delle iniziative comunali o locali nel campo culturale, educativo e sportivo;

- b) attività di valorizzazione del patrimonio comunale;
  - c) attività di recupero conservativo del paesaggio naturale;
  - d) attività di miglioramento e mantenimento del decoro urbano, nonché di mantenimento del verde pubblico;
  - e) in ogni caso, nei diversi progetti individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale.
5. Le iniziative di sponsorizzazione sono determinate dalla Giunta comunale con atto di indirizzo da destinare al Responsabile di Area competente a cui è demandata la successiva realizzazione.
6. Al fine di adempiere all'impegno assunto dallo *sponsee*, la Giunta comunale individua gli spazi e le forme circa l'attività di pubblicizzazione dello *sponsor*.

## **Art. 6**

### **Diritto di rifiuto alla sponsorizzazione**

1. L'Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:
- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
  - b) lo sponsor non sia in possesso delle qualità richieste dal D. Lgs. n. 50/2016 o della capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
  - c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
  - d) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
  - b) pubblicità diretta a promuovere attività illecite o contrarie all'ordine pubblico, al buon costume e al pudore;
  - c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia.

## **Art. 7**

### **Modalità di scelta del contraente**

1. La scelta dello sponsor è effettuata valutando le domande presentate in seguito alla pubblicazione di un apposito avviso informativo.
2. E' data pubblicità dell'avviso di sponsorizzazione mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale, con l'inserimento nel sito internet istituzionale e attraverso gli altri canali di comunicazione, ove esistenti ed autorizzati dall'Ente.
3. L'avviso, in particolare, deve contenere i seguenti dati:

- a) l'oggetto della sponsorizzazione con precisazione del tipo di iniziativa e i conseguenti obblighi delle parti del progetto di sponsorizzazione;
  - b) i requisiti di partecipazione;
  - c) i criteri di scelta del contraente;
  - d) le modalità e i termini di presentazione della candidatura;
  - e) il nominativo del Responsabile del procedimento.
4. La candidatura del partecipante deve essere presentata in forma scritta al protocollo comunale e accompagnata, in linea indicativa, dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
- a) l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
  - b) l'impegno ad assumere le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al contratto di sponsorizzazione;
  - c) per le associazioni, la non appartenenza a movimento di natura sindacale o politica;
  - d) per le imprese, l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
  - e) per le imprese, l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
  - f) l'inesistenza di debiti pregressi, scaduti, nei confronti del Comune di Berlingo.
5. Il contratto di sponsorizzazione è sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto *sponsor* e dal Responsabile del Servizio interessato.
6. Per quanto non disposto espressamente nel presente regolamento, ai contratti di sponsorizzazione si applicano le disposizioni del D. Lgs. n. 50/2016 e tutte le altre disposizioni di legge in vigore.

## **Art. 8**

### **Verifiche e controlli**

1. Il Responsabile di Area competente può impartire allo *sponsor* le prescrizioni ritenute necessarie e opportune in ordine all'esecuzione del contratto di sponsorizzazione e vigilare sul suo adempimento, potendo effettuare verifiche periodiche per accertare lo standard qualitativo e quantitativo dell'attività prestata.
2. Eventuali difformità emerse in sede di verifica devono essere tempestivamente notificate allo sponsor a mezzo raccomandata a/r o PEC.
3. Il mancato rispetto delle norme contrattuali produce la risoluzione del contratto; è fatto salvo il risarcimento del danno.

## **Art. 9**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali raccolti in applicazione del presente Regolamento saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal GDPR 679/2016 e successive modifiche.
3. Titolare del trattamento dei dati è l'Ente Comune di Berlingo nella persona del Sindaco pro tempore che può nominare uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge di cui sopra.
4. I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici dell'Ente tenuti all'applicazione del presente Regolamento.
5. I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del Regolamento.

#### **Art. 10**

##### **Norme transitorie e finali**

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato all'Albo pretorio in conformità delle disposizioni stabilite dal d.lgs. n. 267/2000 e dello Statuto comunale e sarà affisso permanentemente sul sito web del Comune nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Dal momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento cessa di avere efficacia ogni altra disposizione regolamentare riguardante la materia disciplinata dal presente documento.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.